

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2023

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto in particolare il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 45, comma 4, della legge regionale Lombardia 14 luglio 2003, n. 10, che prevede l’affidamento al soggetto gestore del pubblico registro automobilistico delle attività di gestione, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51, comma 2 *bis*, del citato decreto legge, con nota dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all’ACI dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 23 agosto 2023, con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza del Disciplinare di cooperazione con la Regione Lombardia in materia di tasse automobilistiche regionali approvato con deliberazione del 21 luglio 2020, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Protocollo di intesa con la medesima amministrazione regionale, con decorrenza dal 1° luglio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023; visto lo schema di atto in questione ed i relativi allegati, predisposto in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto che la Regione Lombardia, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2201 del 25 marzo 2022, con deliberazione della Giunta Regionale n.7604 del 23 dicembre 2022 ha liberalizzato i servizi di assistenza e consulenza in materia di tasse automobilistiche a favore degli studi di consulenza autorizzati

ai sensi della legge n.264/1991 e ha avviato, a partire dal 1° luglio 2023, l'internalizzazione del servizio di assistenza telefonica e via *email* precedentemente assicurato dall'ACI; considerato che il nuovo Protocollo di intesa prevede la messa a disposizione da parte dell'ACI delle funzioni informatiche di calcolo per la riscossione della tassa automobilistica, dei dati sul noleggino lungo termine e di quelli relativi alla migrazione di veicoli tra soggetti attivi di imposta ai fini della corretta gestione delle sospensioni ed esenzioni, dei rimborsi e dei recuperi, degli esiti del controllo di merito e di ogni altro dato utile alla gestione del tributo; tenuto conto che, in regime di reciproca cooperazione con gli Uffici della Regione, sarà inoltre assicurata la definizione dei procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze e memorie da parte dei contribuenti, avvalendosi laddove possibile di procedure automatizzate definite ed implementate direttamente tramite l'ANTA, oltre ad un supporto, tecnico, operativo e normativo per la gestione del servizio di assistenza agli utenti recentemente attivato dall'Amministrazione regionale; considerato che i dati presenti nell'Archivio Nazionale saranno messi a disposizione della Regione Lombardia per la gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti svolti attraverso i propri uffici territoriali, il *call center regionale* e gli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge n.264/91, nonché per la gestione del procedimento di domiciliazione bancaria; tenuto conto che l'intesa prevede l'integrazione dei processi di recupero delle tasse automobilistiche e dell'IPT nel rispetto della normativa vigente, al fine di efficientare il servizio, individuare ulteriori fenomeni di evasione e contenere i costi per il relativo recupero; considerato in particolare che la Regione potrà avvalersi dei dati e delle funzioni dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) per il supporto alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano per il recupero dell'IPT a seguito di Intesa con i medesimi Enti; tenuto conto, relativamente agli aspetti economici, che la Regione Lombardia per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche e per i servizi sussidiari sopra richiamati riconoscerà ad ACI risorse per complessivi €2.876.463,39, importo calcolato sulla base del circolante regionale rilevato al 31 dicembre 2022; preso atto che il Protocollo ed i relativi allegati sono già stati approvati e sottoscritti dalla Regione Lombardia; considerato che i costi a carico dell'Ente riferiti all'intesa, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura nel competente conto assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali per l'esercizio 2023; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza**, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, la stipula di un Protocollo di intesa con la Regione Lombardia in materia di tasse automobilistiche regionali nei

termini di cui in premessa, con decorrenza dal 1° luglio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

la Regione Lombardia, con sede a Milano, _____ (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata _____, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona di, nella sua qualità di in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

per l'utilizzo e la reciproca alimentazione, nelle more dell'approvazione della Legge di delega fiscale e dei relativi decreti attuativi ed in via transitoria ai sensi dell'articolo 6 del DM 418/98, dei dati e delle funzioni sussidiarie dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, gestito da ACI in attuazione dell'articolo 51 comm1 e 2bis del DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019 e nel rispetto della normativa di riferimento di seguito elencata;

Riferimenti normativi

- Articolo 17, Legge 449/97
- Decreto Ministeriale 25 novembre 1998, n. 418
- Articolo 5, trentaduesimo comma del DL 953/82, convertito con modificazioni nella L 53/83 e dall'articolo 53, comma 5 quater lettere a) e b), del DL 124/19 convertito con modificazioni dalla L 157/2019;
- Articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157
- Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10;
- Lettera Agenzia delle Entrate alle Regioni, del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U
- Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto la gestione del Noleggio a Lungo Termine
- DGR 23 dicembre 2022, n. 7604
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 402, che stabilisce che "al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche" nonché l'art. 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce le modalità di funzionamento della Piattaforma Notifiche Digitali (PND) e i decreti attuativi per il funzionamento della PND e i relativi costi di cui, rispettivamente, ai Decreti del Ministro per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2022, n. 58 e del 30 maggio 2022;

Premesso che:

- ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
- che in attuazione dell'art. 51 L. 157/2019 il Ministero delle Finanze, le regioni e le province autonome devono fornire al Sistema Informativo del PRA i dati dell'archivio delle tasse automobilistiche e le regole applicative di funzionamento, pertanto ANTA costituisce la somma logica dei dati e delle regole che l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province Autonome utilizzano per la gestione del tributo e sviluppa, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile all'aggiornamento della base dei dati ed alla riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali, ove esistenti, in quanto archivio strutturalmente sovraordinato;
- ANTA è integrato con la piattaforma PagoPA, la Piattaforma Nazionale Notifiche, implementate da PagoPA SPA, PagoBollo e le procedure di gestione della tassa automobilistica corrisposta dai titolari di veicoli acquisiti in Noleggio Lungo Termine di cui al citato DM 28 09 2020;
- ai sensi del comma 5 del DM 418/98 i dati degli archivi regionali (ove implementati) e di ANTA sono utilizzati direttamente dal Ministero delle Finanze e dalle Regioni a Statuto Ordinario;
- ANTA costituisce il ruolo tributario per effetto del combinato disposto dell'articolo 5 comma trentaduesimo della legge 53/83 e dell'articolo 5 della L 157/2019.
- con Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2201 del 25 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha espresso censure circa l'affidamento ad ACI dei servizi di assistenza e di quelli non riconducibili alla competenza provvedimento tipica dell'ente pubblico;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Regione Lombardia con DGR 23 dicembre 2022 n. 7604 ha liberalizzato i servizi di assistenza e consulenza in materia a favore degli Studi di Consulenza pratiche automobilistiche autorizzati ai sensi della L 264/1991;
- in ottemperanza alla già menzionata sentenza del Consiglio di Stato, la Regione Lombardia ha avviato, a partire dal 1° luglio 2023, l'internalizzazione del servizio di assistenza telefonica e via mail assicurato, nel precedente accordo, in un quadro unitario di cooperazione dall'Automobile Club Italia;
- è attualmente in discussione in Parlamento la Legge Delega per la riforma fiscale che riguarda anche i tributi regionali, fra i quali rientra la tassa automobilistica. La delega al Governo dovrebbe prevedere una revisione della tassa auto, in una logica di semplificazione, sia relativamente al presupposto impositivo sia delle scadenze di pagamento nonché all'individuazione della base imponibile in linea con le esperienze dei Paesi aderenti alla UE;
- l'esigenza primaria di ACI è la tenuta ed il costante aggiornamento della base dati e delle regole di gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche e della corretta gestione dell'IPT per conto delle Province e delle Città Metropolitane sulla base delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico e dei pubblici registri in materia di tributi gravanti sui veicoli;
- le esigenze fondamentali della Regione Lombardia sono:
 - la gestione del "Bollo Auto", che ha come archivio di riferimento l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche ed in particolare il dato presente sull'archivio del PRA e sul sistema Informativo del PRA per l'individuazione del soggetto attivo e passivo di imposta e del rapporto giuridico tra soggetto e veicolo che ne sta alla base (titolarità);
 - l'attività di riscossione della tassa automobilistica compresa quella dovuta dai possessori dei veicoli in noleggio lungo termine ed in leasing e dall'aggiornamento della banca dati relativi agli stessi dal quale dipendono anche la corretta imputazione ed il calcolo dell'imposta provinciale di trascrizione con particolare riguardo ai riflessi relativi all'abuso di diritto di cui all'art. 10-bis della legge 212/2000, Statuto del Contribuente, rispetto alle potenziali elusioni fiscali il cui recupero potrebbe ampliare la base imponibile regionale della tassa auto;
 - la riscossione mediante il complesso meccanismo della domiciliazione bancaria che semplifica l'adempimento fiscale per i cittadini ma necessita di fare affidamento al PRA in

- quanto banca dati certificata e aggiornata sulla base di procedure formali ed opponibili a terzi;
- l'integrazione dei processi di recupero della tassa automobilistica (affidata ai soggetti autorizzati dalla legge) e dell'imposta provinciale di trascrizione a favore delle province e della città metropolitana di Milano;
 - l'accesso e l'aggiornamento della banca dati nazionale per la gestione delle esenzioni e sospensioni e per le attività di rimborso e recupero della tassa automobilistica che necessitano sempre della vista nazionale che consente di conoscere i passaggi di competenza di un veicolo da un'amministrazione ad un'altra;
- l'interesse comune di ACI e delle Regioni/Province Autonome è rappresentato dalla gestione della fiscalità dei veicoli (intesa come IPT e Bollo Auto) che hanno come base di riferimento il PRA e l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche che svolge il necessario ed indispensabile ruolo di "smistatore e collocatore" dei dati riferiti alle singole posizioni tributarie tra i soggetti attivi e passivi di imposta;
 - Regione Lombardia, come le altre regioni e province autonome nonché il MEF per il parco veicolare di rispettiva competenza, è vincolata alla riscossione della tassa automobilistica attraverso l'infrastruttura tecnologica di cui all'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Nodo dei Pagamenti-SPC, mediante la piattaforma pagoPA e la sua estensione funzionale dedicata alle Tasse Automobilistiche denominata pagoBollo (come da determina Conferenza Unificata del 21 giugno 2018) per il quale ANTA assolve una funzione indispensabile e necessaria;

Tanto premesso

Art.1 – Oggetto dell'accordo di cooperazione

Regione Lombardia, nelle more dell'approvazione della Legge di delega fiscale e dei relativi decreti attuativi, fino al 31 dicembre 2023 si avvarrà dei dati e delle funzioni di ANTA per la gestione della tassa automobilistica regionale e per il supporto alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano per il recupero dell'IPT a seguito di Intesa con i medesimi enti;

Con le regole applicative definite dalla Regione Lombardia e già sussunte in ANTA sulla porzione del parco veicolare di competenza, saranno messe a disposizione di Regione Lombardia le funzioni informatiche di calcolo della tassa automobilistica per la riscossione a termini di legge, i dati sul Noleggio Lungo Termine e quelli relativi alla migrazione di veicoli tra soggetti attivi di imposta al fine della corretta gestione delle sospensioni ed esenzioni, dei rimborsi e dei recuperi, degli esiti del controllo di merito ed ogni altro dato utile alla gestione del tributo.

Regione Lombardia aderisce alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Il gestore di ANTA assicura, sia quale partner tecnologico di PagoPA S.p.A. gestore della Piattaforma Notifiche Digitali (PND) sia della società informatica regionale ARIA S.p.A. gli esiti relativi all'individuazione dei soggetti eligibili alla notificazione degli atti in quanto inadempienti all'assolvimento degli obblighi tributari in materia di tassa auto. Il trasferimento dei dati ad ANTA dovrà essere replicato, in termini di conservazione dei recapiti, presso la PND ai sensi dell'art. 26, commi 5, 6 e 7, del D.L. n. 76/2020.

Art.2 – Assistenza attraverso la rete organizzativa degli enti pubblici

ACI, in qualità di gestore dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche e di tenentario del Pubblico Registro Automobilistico, e Regione Lombardia, al fine di garantire il corretto utilizzo della relativa base dati e il costante aggiornamento della stessa, anche a supporto delle strutture private in possesso di autorizzazione rilasciata, ai sensi della legge 264/91, dalle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle attività di assistenza e consulenza come da DGR n. 7604/2022, nonché i servizi di assistenza direttamente attivati dalla Regione anche tramite il proprio call center e i propri uffici territoriali e in reciproca cooperazione con le strutture organizzative dei due enti pubblici

presenti sul territorio nazionale e regionale, assicurano la definizione dei procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione delle istanze e memorie da parte dei contribuenti, avvalendosi, laddove possibile, di procedure automatizzate definite e implementate direttamente tramite ANTA.

Art. 3 – Affiancamento Call Center Lombardia ACI, al fine di garantire il buon esito dell’internalizzazione del servizio di assistenza da parte di Regione Lombardia attraverso call center di cui in premessa assicura fino al 30 settembre 2023, l’affiancamento operativo procedurale e giuridico degli operatori individuati da Regione Lombardia, anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione.

ACI mette altresì a disposizione di Regione Lombardia le funzioni automatizzate di assistenza implementate sull’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed in particolare:

- Web form per presentazione delle richieste di assistenza
- Agente virtuale conversazionale (AVC)
- Procedure RPA

Art. 4 Domiciliazione bancaria

Nell’ambito delle politiche di semplificazione e di riduzione della pressione fiscale, Regione Lombardia si avvale dei dati dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche per la gestione diretta del processo di riscossione della tassa auto mediante domiciliazione bancaria, garantendo altresì ad ACI l’aggiornamento dei dati sulla base della posizione sostanziale accertata in fase di autorizzazione ed addebito.

Art. 5 – Durata dell’accordo di cooperazione

L’accordo di cooperazione ha durata semestrale e decorre dal 1° luglio e ha termine il 31 dicembre 2023.

Le parti si riservano di rinnovare il presente accordo in relazione all’iter parlamentare della legge delega per la riforma fiscale comprensiva dei tributi regionali di cui è parte la tassa automobilistica qualora non sia ancora stata resa attuativa.

Art. 6 –Trasferimento di risorse per il funzionamento e le attività di interesse comune fondate su ANTA

Per il funzionamento e le attività di interesse comune fondate su ANTA, come anche previsto dall’articolo 5 comma 5 del DM 418/98, è previsto un trasferimento di risorse a favore di ACI calcolato sulla base del circolante rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato “Autoritratto” <https://opv.aci.it/WEBDMCircolante/>, alla data del 31 dicembre 2022, per 8.313.478 veicoli ed un valore unitario di 0,346 centesimi di euro, pari ad un importo complessivo di €2.876.463,39 per la durata del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 7 – Obblighi in materia di protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio Nazionale della tassa automobilistica è l’ACI, titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio regionale è la Regione Lombardia.

ACI e Regione Lombardia sono rispettivamente “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e per l’Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.

I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati rispettivamente negli allegati A e B del Protocollo, e ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.

Art. 8 – Tavolo Tecnico Aci/Regione

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo è costituito il tavolo tecnico.

Il Tavolo Tecnico è composto da 4 rappresentanti, due nominati da Regione Lombardia e due nominati da ACI.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

Art. 9 – Modifiche normative

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 10 – Integrazione processi di riscossione e controllo IPT

ACI e Regione cooperano per l'integrazione dei processi di recupero delle tasse automobilistiche e dell'IPT nel rispetto della normativa vigente, al fine di efficientare il servizio, individuare ulteriori sacche di evasione e contenere i costi per il recupero. Gli esiti saranno resi disponibili alle province e alla Città metropolitana di Milano mediante intesa ai sensi Statuto d'autonomia della Lombardia secondo le procedure della Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1, anche in riferimento ai riflessi relativi all'abuso di diritto di cui all'art. 10-bis della legge 212/2000, Statuto del Contribuente, rispetto alle potenziali elusioni fiscali che potrebbero ampliare la base imponibile

Per la Regione Lombardia
Il Dirigente del

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente.....

Documento firmato digitalmente



Firmato da Salvatore Moretto il 23-08-2023

**ALLEGATO A – AL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE
LOMBARDIA E DALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Lombardia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Protocollo in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. XII/502 del 26 giugno 2023, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Lombardia, codice fiscale 8005005014, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, n.1, 20124 Milano, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Attilio Fontana

e

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185

Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Protocollo;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Protocollo oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è Regione Lombardia;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 dell’RGPD è ACI;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme

di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all' articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con DGR n. dele, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dal Protocollo, il cui schema è stato approvato con DGR n. XII/506 del 26 giugno 2023. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Protocollo e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Protocollo. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dal Protocollo, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Protocollo (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto

delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svogimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Protocollo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all’art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale”;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell’ambito del Protocollo, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l’obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell’arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l’ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Lombardia e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
 - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
 - garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
 - garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;

- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Protocollo implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;

- f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Lombardia ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Protocollo. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Lombardia - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Protocollo, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

.....

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

**ALLEGATO B – AL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE
LOMBARDIA E DALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Lombardia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Protocollo in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. XII del 26 giugno 2023, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

L’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

e

La Regione Lombardia, codice fiscale 8005005014, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, n.1, 20124 Milano, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Attilio Fontana

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Protocollo;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito del Protocollo oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è ACI;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è Regione Lombardia;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione;
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme

di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con DGR n. _____ del _____ e, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità di ACI effettuate dalla Regione Lombardia nell'ambito delle attività previste dal Protocollo, il cui schema è stato approvato con DGR n. XII/506 del 26 giugno 2023. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Protocollo e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Protocollo. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dalla Regione, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità di ACI.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina della Regione Lombardia quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla Regione Lombardia per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. Regione Lombardia per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità di ACI stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Protocollo.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dal Protocollo, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una

organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Protocollo (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svogimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, Regione Lombardia, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Protocollo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all’art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale“;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell’ambito del Protocollo, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l’obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell’arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l’ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Lombardia e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
 - soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
 - garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare la Regione Lombardia dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;

- c) consentire l'effettuazione di controlli;
- d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Protocollo implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, Regione Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;

- b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
- d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. La regione Lombardia è tenuta ad informare ACI ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Protocollo. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC – deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, Regione Lombardia supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del

GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10 Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Protocollo, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

4. La Regione Lombardia si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Per la Regione

.....